



# COMUNE DI CARGEGHE

*Provincia di Sassari*

## **TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI**

Allegato al  
REGOLAMENTO ISEE  
AI SENSI DEL D.P.C.M N. 159 DEL 2013

Approvato con Delibera di C.C n.5 del 27/02/2015

## INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

### 1. Sostegno economico

#### Articolo 1

##### Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
  - a) contributi ordinari;
  - b) contributi straordinari.

#### Articolo 2

##### Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione attribuisce alla istanza di bisogno la necessità di intervento economico o il rigetto della stessa.
5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale prevedono **PRIORITARIAMENTE** il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

#### Articolo 3

##### Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
  - b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
  - c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
  - d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
  - e) spese eccezionali per calamità naturali.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
  3. Il sussidio non potrà comunque superare un determinato importo aggiornato annualmente, con atto della Giunta Comunale.
  4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
  5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
  6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
  7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

## **2. Contributo per affido familiare**

### **Articolo 4**

#### **Contributi per affidamento familiare**

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni può riconoscere alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario da stabilirsi con delibera di Giunta Comunale, in caso di:
  - a) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
  - b) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
3. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI**

## **3. Scuola Materna**

### **Articolo 5**

#### **Scuola materna**

1. La scuola materna è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 2 anni e mezzo ai 6 anni.
2. La percentuale di compartecipazione del Comune al costo della retta viene determinata con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:

quota minima

ISEE iniziale

ISEE finale

contribuzione massima di compartecipazione alla spesa

Il calcolo con il metodo della progressione lineare avviene con la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

3. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
  - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
  - ❖ ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ I.S.E.E. nucleo} / \text{I.S.E.E. finale}$$

#### 4. Servizio di mensa scolastica

##### Articolo 6

##### Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale e nel comune di Muros.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

##### Articolo 7

##### - Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto
- eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

## **5. Attività ricreative rivolte alla generalità della popolazione**

### **Articolo 8**

#### **Attività ricreative**

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti alla generalità della popolazione.
2. È offerta loro la possibilità di partecipare a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

### **Articolo 9**

#### **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per la fruizione delle varie attività organizzate prevedendo una quota di compartecipazione alla spesa per ciascuna attività.

## **6. Interventi a favore di minori a rischio**

### **Articolo 10**

#### **Servizio di assistenza domiciliare educativa (S.E.T)**

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
  - b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
  - c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
  - d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
  - e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

### **Articolo 11**

#### **Destinatari**

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- b) disagio scolastico e/o culturale;
- c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
- f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

### **Articolo 12**

#### **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. Attualmente il servizio è gestito in forma associata tramite PLUS ed è gratuito per l'utenza.

## **7. Accoglienza di minori in servizi residenziali**

### **Articolo 13**

#### **L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali**

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

### **Articolo 14**

#### **Finalità ed obiettivi dell'inserimento**

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
  - garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
  - recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

### **Articolo 15**

#### **Destinatari**

1. I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

## **Articolo 16**

### **Permanenza in comunità**

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

## **Articolo 17**

### **Condizioni di inserimento**

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:
  - acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
  - disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
  - disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

## **Articolo 18**

### **Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali**

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:
  - garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
  - individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
  - garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
  - mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
  - garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
  - prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
  - favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso

l'autonomia personale e socioeconomica.

### **Articolo 19**

#### **Quantificazione dell'onere di integrazione della retta**

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE.
3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:
  - la struttura della contribuzione
  - l'eventuale quota minima
  - l'I.S.E.E. iniziale
  - l'I.S.E.E. finale
  - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
  - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
  - in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE**

### **Legge 162/98- Progetti Ritornare a casa- Assistenza domiciliare**

#### **Articolo 20**

##### **Progetto individuale**

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.



2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, con la Regione Autonoma della Sardegna e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

## **8. Servizio di Assistenza domiciliare anziani e disabili**

### **Articolo 21**

#### **Servizio di Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare, attualmente gestito in forma associata con il PLUS, è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

### **Articolo 22**

#### **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:
  - la struttura della contribuzione,
  - l'eventuale quota minima
  - l'I.S.E.E. iniziale
  - l'I.S.E.E. finale
  - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
  - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
  - in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
  - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
  - ❖ ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ I.S.E.E. nucleo} / \text{I.S.E.E. finale}$$

#### Esempio

- Dato un contributo massimo di €. 10,00 orarie
- Dato un I.S.E.E. massima di €. 20.000,00 per accedere al contributo
- Dato un I.S.E.E. del nucleo familiare di €. 8.500,40
- Il contributo orario è così determinato:  $10,00 - \%(8.500,40/20.000,00)=42,50\% = 10,00 - 42,50\% = 5,75$

## 9. Servizio di telesoccorso

### Articolo 23

#### Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

### Articolo 24

#### Destinatari

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

### Articolo 25

#### Quota di contribuzione

Per il primo anno di attività, in via sperimentale, la giunta comunale ha stabilito l'accesso al servizio gratuitamente per i soli soggetti inabili o disabili che vivono soli e/o senza sostegno

parentale.

Sucessivamente, ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilirà, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione, riferita sia alla eventuale quota di attivazione del servizio sia alla quota mensile
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

## 10. Trasporto sociale

### Articolo 25

#### Trasporto sociale

##### “Nella rete DA un nodo all' Altro”

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico, attualmente gestito in forma associata con il PLUS e denominato: “Nella rete, DA un nodo all' Altro”, volto ad agevolare il trasporto e l'autonomia dei cittadini, residenti in uno dei Comuni appartenenti all'ambito distrettuale Anglona-Coros-Figulinas, nella gestione delle proprie attività sociali, lavorative, sanitarie, quotidiane o straordinarie ostacolate da problemi di salute.

Il Servizio sarà erogato mediante il coinvolgimento di tutti gli Enti e Associazioni che si occupano di trasporto di persone, accreditate e convenzionate con l'Ente Gestore del PLUS ANGLONA-COROS- FIGULINAS e inserite in uno specifico elenco, al fine di valorizzare e a sfruttare al meglio le risorse già esistenti ed ampliare la risposta ai bisogni sociali della cittadinanza.

### Articolo 26

#### Beneficiari del servizio

Potranno usufruire del servizio tutti i cittadini che ne facciano richiesta, residenti nei Comuni del PLUS Anglona-Coros-Figulinas privi di familiari o con familiari impossibilitati all'accompagnamento e che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- 1) invalidità riconosciuta;
- 2) particolari esigenze sanitarie che richiedano visite mediche occasionali o frequenti o una terapia continuativa presso strutture sanitarie;
- 3) una età superiore agli 80 anni e l'impossibilità a usufruire dei normali servizi di trasporto pubblico, sia per tipologia dei mezzi impiegati che per gli itinerari richiesti.

Sono esclusi coloro che possiedono e guidano un'auto propria anche attrezzata per la disabilità o che hanno altre agevolazioni per servizi di trasporto o che abbiano accesso a contributi di mobilità erogati dall'Azienda Asl per esigenze connesse all'attività lavorativa o cure mediche.

## **Articolo 27**

### **Criteri di accesso al servizio**

Per poter accedere al servizio, ogni beneficiario dovrà presentare apposita richiesta mediante la compilazione di un modulo predisposto, reperibile presso i Servizi Sociali di ciascun Comune e trasmetterla all'Ufficio di Piano del Plus di Osilo (anche tramite i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza).

Alla domanda dovranno essere allegati:

- dichiarazione personale sulle proprie condizioni sociali sanitarie ed economiche (Modulo A);
- certificazione ISEE;
- copia della Certificazione Medica Collegiale attestante l'invalidità civile (non inferiore al 74%);
- certificazione dell'handicap secondo gli artt. 3 e 4 della L. 104/92;
- accertamento di cecità civile o disabilità psichica;
- certificazione medica per una o più patologie che necessitino di servizi specialistici o cure continuative;
- copia del documento di validità del richiedente o di chi esercita la patria potestà in caso di minore. Tutta la documentazione sarà valutata dall'Ufficio di Piano del PLUS Coros Anglona Figulinas (Comune di Osilo), che determinerà l'eventuale ammissione e ne darà comunicazione all'utente beneficiario.

In caso di grave emergenza, anche gli utenti privi di certificazione di accesso, potranno inoltrare domanda ai Servizi Sociali del Comune di residenza per un servizio di trasporto "straordinario". Sarà cura dell'Operatore Sociale di ciascun Comune interessato valutare la sussistenza dei requisiti di accesso e richiedere l'attivazione del servizio alla Centrale Operativa, nell'ambito delle somme assegnate a ciascun Comune per le emergenze.

La Centrale Operativa trasmetterà all'Ufficio di Piano, insieme ai report mensili, copia delle richieste ricevute dai Comuni per l'attivazione dei servizi "straordinari". I minori di 14 anni potranno usufruire del servizio solo se accompagnati da un genitore o assistente.

## **Articolo 28**

### **Contribuzione utenza**

A ciascun utente/beneficiario, in base al valore del proprio ISEE familiare, sarà attribuita una percentuale di compartecipazione alla spesa che dovrà sostenere per ogni trasporto secondo la tabella sotto riportata. Tale percentuale, calcolata dall'Ufficio di Piano del Plus di Osilo al momento dell'accertamento dei requisiti di accreditamento al servizio, sarà riportata nel database di tutti i soggetti accreditati ed ammessi al servizio nonché nel voucher personale di ciascun utente/beneficiario.

- 1 Da € 0 a € 3000,00 0%
- 2 Da € 3.001,00 a € 5.000,00 fino al 20%
- 3 Da € 5.001,00 a € 7.000,00 fino al 30%
- 4 Da € 7.001,00 a € 9.000,00 fino al 40%
- 5 Da € 9.001,00 a € 12.000,00 fino al 50%
- 6 Da € 12.001,00 a € 15.000,00 fino al 70%
- 7 Da € 15.001,00 a € 20.000,00 fino al 80%
- 8 oltre € 20.000,00 100%

La tabella potrà essere aggiornata a cura dell'Ente capofila, alla luce dei nuovi criteri di contribuzione degli utenti ai servizi, che verranno approvati dalla R.A.S.

## **11. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane e azioni di integrazione socio-sanitaria.**

### **Articolo 29**

#### **Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane**

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

### **Articolo 30**

#### **Campo di intervento**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. Il servizio sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, progetti ritornare a casa, interessando per la predisposizione di progetti il servizio all'upò identificato dall'Azienda Sanitaria Locale.

### **Articolo 31**

#### **Caratteristiche dell'intervento**

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013, e delle delibere di Giunta Regionale a tale fine promulgate (es. n.9/9 del 05/07/2014);

### **Articolo 32**

#### **Concessione della integrazione della retta alberghiera**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
  - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

### **Articolo 33**

#### **Misura della integrazione della retta alberghiera**

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente

sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E, determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

**2.** In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

**3.** In presenza di bene immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

**4.** In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

#### **Articolo 34**

##### **Regolamentazione di altri servizi**

**1.** Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.